

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1982

Modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 1959, n. 1129

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 giugno 1980, n. 240, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 giugno 1980, ha stabilito con l'articolo 4, che ha sostituito il secondo comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, quanto segue:

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma precedente e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa ».

La legge 11 luglio 1980, n. 312, ha, invece, stabilito con l'articolo 38, che sostituisce gli

articoli 148, 155, 169, 171 e 178 del sopradetto decreto presidenziale n. 1229, che l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario, ai fini dell'indennità integrativa e del versamento del 95 per cento, devono detrarre dall'ammontare dei diritti computabili, oltre alla tassa erariale del 10 per cento, solo il 2 per cento per le spese di ufficio.

Poichè la legge 3 giugno 1980, n. 240, è entrata in vigore il 1° agosto 1980, mentre la legge 11 luglio 1980, n. 312, era entrata in vigore il 12 luglio dello stesso anno, dalla data del 1° agosto l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario da una parte, in applicazione del nuovo articolo 146 dell'ordinamento, sarebbero stati autorizzati a prelevare dai diritti il 3 o il 4 per cento da destinare al fondo spese di ufficio, dall'altra, in ap-

plicazione degli articoli 148, 155, 169 e 171, avrebbero potuto detrarre solo il 2 per cento.

È necessaria, pertanto, l'emanazione di una legge che provveda a coordinare le due disposizioni, il cui contrasto, si ripete, è emerso dal 1° agosto 1980.

La necessità di provvedere all'anzidetto coordinamento discende dal fatto che, pur entrando in vigore la legge n. 240 del 1980 il 1° agosto 1980 e quindi successivamente a quella n. 312 dell'11 luglio 1980, la prima di esse non può ritenersi modificatrice della seconda. Ciò in considerazione dell'opinione seguita dalla più qualificata dottrina, secondo la quale nella successione temporale delle leggi si ha riguardo al concetto di « vigen-

za », vale a dire alla promulgazione della legge e non già all'operatività derivante dalla sua entrata in vigore.

L'urgenza di approvare le norme circa il riassetto retributivo funzionale impedì l'esame da parte della Sottocommissione del Senato del rilievo fatto da questo Ministero.

Si propone, di conseguenza, il testo di disegno di legge, che si allega alla presente relazione.

Il disegno di legge non comporta onere per l'erario, poichè la maggiore spesa derivante dall'aumento della percentuale da destinare al fondo spese di ufficio dal 2 per cento al 3 per cento e, nelle sedi di pretura, al 4 per cento, fu prevista con la legge 3 giugno 1980, n. 240, con la quale fu disposta la copertura.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La detrazione per le spese di ufficio prevista dagli articoli 148, 155, 168, 169 e 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, va effettuata nella misura stabilita dall'articolo 146, secondo comma, dello stesso ordinamento, così come modificato dall'articolo 4 della legge 3 giugno 1980, n. 240.